

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI” - (L-SFA)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI,
COORTE A.A. 2025/26**

Ogni qualvolta, per una migliore leggibilità, il presente Regolamento adotti la forma maschile in riferimento a persone, essa deve intendersi in senso pienamente inclusivo di tutti i generi.

INDICE

- Art. 1- Definizioni
- Art. 2- Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I – Aspetti generali

- Art. 3- Corsi di studio
- Art. 4- Caratteristiche e struttura dei corsi
- Art. 5- Organi dei corsi di studio
- Art. 6- Requisiti di ammissione
- Art. 7- Iscrizione ad anni successivi al primo
- Art. 8- Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli
- Art. 9- Modalità organizzative delle attività formative
- Art. 10- Decadenza
- Art. 11- Piani di studio
- Art. 12- Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso
- Art. 13- Tutorato e orientamento

Titolo II – Attività formative

- Art. 14- Tipologie delle forme didattiche
- Art. 15- Programmi dei corsi
- Art. 16- Corsi sdoppiati o triplicati
- Art. 17- Mutuazioni

Titolo III – Prove di valutazione del profitto

- Art. 18- Ammissione e frequenza
- Art. 19- Sessioni d'esame
- Art. 20- Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 21- Verifica della conoscenza linguistica
- Art. 22- Propedeuticità e vincoli

Titolo IV – Mobilità internazionale e nazionale e Tirocini

- Art. 23- Periodi di studio in altri atenei stranieri o italiani
- Art. 24- Esami sostenuti presso altri atenei e riconoscimento dei crediti
- Art. 25- Tirocinio formativo/stage

Titolo V – Prova finale

- Art. 26- Esame finale dei corsi di studio
- Art. 27- Esame finale – modalità di svolgimento e criteri

Titolo VI – Organizzazione

Art. 28- Piano didattico di Dipartimento

Art. 29- Valutazione dell'attività didattica e dei servizi del Dipartimento

PARTE SECONDA: NORME SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

TITOLO VII – Il corso di laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” (sede di Ancona), D.M. 270/04

Art. 30- Premesse e finalità

Art. 31- Modalità di ammissione

Art. 32- Organizzazione didattica del corso

Art. 33- Percorso formativo e articolazione didattica

Art. 34- Riconoscimento dei crediti formativi universitari in attività extracurricolari

Art. 35- Obblighi di frequenza

Art. 36- Propedeuticità

Art. 37- Modalità di svolgimento della prova finale

NORME FINALI

Approvazione del Regolamento

Modifiche al Regolamento

Art. 1 - Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:

- a) per Università o Ateneo: l'Università Politecnica delle Marche;
- b) per corsi di studio (CdS): i corsi di laurea e di laurea magistrale;
- c) per Consiglio di Corso di Studio (CCS): insieme di docenti e rappresentanti degli studenti afferenti al corso di studio;
- d) per Consiglio Unificato di Corso di Studio (CUCS): insieme di docenti e rappresentanti degli studenti afferenti ai CdS del CUCS;
- e) per Consiglio di Dipartimento (CdD): insieme di docenti, rappresentanti dei docenti a contratto, rappresentanti degli studenti, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- f) per docente: titolare o responsabile dell'incarico didattico;
- g) per studente: iscritto al CdS.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Studentesse e Studenti.
2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

PARTE I: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 - Corsi di studio

I corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali sono elencati nell'Allegato A, da aggiornare in relazione alle risultanze della banca dati ministeriale dell'Offerta formativa (Scheda SUA-CdS). Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale sono riportate nella "Parte Seconda "Norme specifiche dei corsi di studio" del presente regolamento.
2. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU), a cui corrisponde il numero convenzionale di ore determinato dall'art.5 del D.M. 270/04.
3. Non meno del 60% dell'impegno orario complessivo per ogni anno di studio deve essere riservato allo studio personale o alle attività formative di tipo individuale.
4. I crediti assegnati ad ogni attività formativa sono stabiliti dal CCS/CUCS e ratificati dal CdD.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

Sono organi del Corso di studio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Unificato di Corso di Studio (CUCS) o Consiglio di Corso di Studio (CCS).

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal CCS/CUCS dopo la valutazione individuale del caso. Il CdD definisce una prova preliminare non selettiva da svolgersi sotto forma di test volta a valutare la preparazione iniziale degli studenti i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono riportati nel regolamento del singolo CdS.

L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica l'immatricolazione. Qualora il test di verifica della preparazione iniziale non sia superato, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso, attraverso un corso formativo da svolgersi entro il primo semestre del primo anno. Gli studenti che non superano la verifica entro il I anno di corso sono iscritti nell'a.a. successivo come ripetenti al I anno.

2. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, con i requisiti curriculari definiti dall'art. 31. È altresì previsto il possesso di una adeguata preparazione personale, la cui definizione e le cui modalità di verifica sono stabiliti nelle Norme relative ai singoli CdS.
3. Il CdD in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei CdS.
4. Il CdD si riserva di istituire il numero programmato a livello locale per singoli CdS in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università. In tal caso, il CdD indica anche i criteri che verranno utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del CdS non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

L'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative

1. La durata di un Corso di laurea è di tre anni con l'acquisizione di 180 crediti e la durata di un corso di laurea magistrale è di due anni con l'acquisizione di 120 crediti. Ogni anno prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti.
2. Coloro che abbiano la necessità di articolare la durata del corso di studio in un numero di anni superiore alla durata normale possono optare per il regime di studio a tempo parziale (part-time) disciplinato dall'art. 11 del Regolamento Studentesse e Studenti. La durata normale dei corsi di Laurea triennale in regime di tempo parziale è di sei anni. Ogni anno prevede l'acquisizione di norma di 30 crediti. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale in regime di tempo parziale è di quattro anni con acquisizione di norma di 30 crediti per anno.
3. Gli studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti (in particolare quelle previste per le verifiche di profitto) alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.

Art. 10 - Decadenza

La decadenza dagli studi, disciplinata dall'articolo 35 del Regolamento Studentesse e Studenti, si verifica quando una studentessa o uno studente perdono il diritto di continuare il proprio percorso accademico una volta trascorso un dato periodo di tempo, stabilito dalla normativa vigente, senza compiere determinati atti di carriera.

Art. 11 - Piani di Studio

1. Ciascuna coorte di studenti deve seguire un percorso di studi definito dall'offerta didattica programmata. Nei limiti definiti dal Regolamento Didattico della propria coorte, la studentessa/lo studente può presentare annualmente un piano di studio che si costruisce con le attività formative presenti nel Manifesto degli studi, comprendente l'offerta didattica erogata nell'anno accademico.

Nel caso in cui l'ordinamento didattico di un corso di studio preveda l'offerta di diversi curricula, gli studenti devono formalizzare la loro scelta al momento dell'immatricolazione. Nel caso in cui, nell'anno successivo,

uno studente intenda cambiare la sua scelta, il CCS/CUCS stabilirà quali crediti già acquisiti possano essere considerati utilizzabili nell'ambito del processo formativo del nuovo curriculum.

2. Allo studente che non presenti, nei termini stabiliti dall'Ateneo, piano di studi verrà assegnato il piano di studi statutario.

3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico della coorte, previa valutazione da parte del Consiglio di Corso di Studio in merito alla coerenza con l'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di immatricolazione.

4. Le studentesse/gli studenti, successivamente alla presentazione del proprio piano di studi, ai fini dell'attribuzione di CFU, possono chiedere, secondo i criteri definiti dal DM 931 del 04/07/2024, il riconoscimento di: a) conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative di livello post-secondario; b) attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; c) conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione assoluto nelle discipline riconosciute dal CONI o dal CIP.

Art. 12 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. Le norme relative ai passaggi di corso sono contenute nell'art. 23 del Regolamento Studentesse e Studenti.

2. Requisiti e modalità per passaggi tra corsi di studio, o abbreviazioni di corso, sono demandati ai vari CUCS, che formulano proposte valutate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

1. Le tipologie dei tutor e le modalità di svolgimento dell'attività sono disciplinate a livello di Ateneo dal Regolamento del tutorato.

2. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio ed all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi, e per fornire loro consigli relativi alla scelta del percorso di studio.

3. Le attività di tutorato e di orientamento si svolgono in modo coordinato con le altre strutture dell'Ateneo e comprendono: attività di orientamento delle preiscrizioni, da svolgere di concerto con le autorità scolastiche competenti; settimana introduttiva per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno; orientamento alla scelta dei CdS e dei percorsi didattici; attività di supporto allo studio individuale comprese quelle relative ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.M. 270/04; attività di orientamento post-laurea eventualmente in collaborazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

4. Le attività di tutorato e di orientamento sono svolte dai docenti tutor del CdS, coordinati da un docente responsabile, nominati dal CCS/CUCS o dal CdD.

5. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle attività di tutorato può inoltre avvalersi anche dell'apporto di studenti e dottorandi di ricerca assunti dal D3A a seguito di apposito bando, dei coadiutori didattici e di altre figure da identificare a supporto di forme didattiche innovative.

TITOLO II – ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

1. L'attività didattica frontale per ciascun credito è pari a 9 ore, di cui indicativamente 6 di lezione in aula e 3 di esercitazioni; ad esso corrispondono 16 ore di studio individuale, per un totale di 25 ore d'impegno complessivo. I programmi dei corsi dovranno essere completamente svolti nelle ore di didattica frontale.

2. Le attività formative comprendono insegnamenti monodisciplinari ed integrati, attività seminariali, esperienze in laboratorio e in campo, o sul territorio, tirocini pratici, visite didattiche, stage o altre attività pratiche finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze professionali, attività elettive, tesi.

3. L'attività didattica è di norma suddivisa in due semestri sulla base dell'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo. Una diversa articolazione del calendario è stabilita dal CCS/CUCS.

4. Le possibili modalità di erogazione dell'attività didattica sono le seguenti:

- in presenza;
- con modalità duale;
- e-learning blended (secondo le apposite linee guida emanate dall'Ateneo).

Art. 15 - Programmi dei corsi

Il CCS/CUCS approva all'inizio di ciascun ciclo di studi i programmi di ciascuna attività formativa, tenendo conto dei criteri di coerenza, coordinamento e non sovrapposizione tra i contenuti formativi delle attività appartenenti ad un medesimo CdS.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera i limiti stabiliti per la classe di laurea, l'insegnamento viene suddiviso in due o più corsi paralleli con stessi programmi e stesse modalità di svolgimento. Gli studenti sono assegnati ai singoli corsi in base alla lettera iniziale del cognome (corsi A-L e M-Z in caso di sdoppiamento, corsi A-E, F-O e P-Z nel caso di triplicazione) e/o secondo criteri di equa ripartizione del carico didattico.

Art. 17 - Mutuazioni

1. Il CdD determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati.
2. Un insegnamento può essere mutuato presso un diverso corso di studio del D3A o di altra Facoltà solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Eventuali richieste di mutuazione di insegnamenti dei Corsi di studio del D3A avanzate da corsi di studio di altre Facoltà o Dipartimenti potranno essere soddisfatte solo nel caso in cui non pregiudichino lo svolgimento ottimale delle attività didattiche istituzionali del CdS presso cui dovrebbe svolgersi la mutuazione. Le suddette richieste di mutuazione dovranno essere approvate dal CdD su parere favorevole del CCS/CUCS.

TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18 - Ammissione e frequenza

1. L'obbligatorietà della frequenza alle attività formative e le relative modalità di verifica possono essere stabilite dal CdD su proposta del CCS/CUCS e sono riportate nel Regolamento del singolo corso.
2. Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno di corso al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'attività formativa sia conclusa.
3. La composizione delle commissioni delle prove di verifica del profitto e degli esami è stabilita dall'art. 19 del regolamento didattico di Ateneo.

Art. 19 - Sessioni d'esame

In ogni sessione d'esame sono previsti almeno due appelli. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento non deve essere inferiore a sette giorni lavorativi. A discrezione del docente possono essere fissate ulteriori date di prove di verifica durante l'anno, compresi i semestri di lezione.

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami

1. Il docente stabilisce nel proprio programma di insegnamento le modalità di svolgimento degli esami.
2. I crediti corrispondenti agli insegnamenti sono acquisiti mediante verifica consistente nel superamento di un esame; i crediti corrispondenti ad altre attività formative possono essere acquisiti con il superamento di un colloquio, la cui valutazione è espressa in trentesimi. In casi specifici e su proposta del CCS/CUCS competente, il CdD può prevedere altre forme di verifica del profitto.
3. Le modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite dal CdD su proposta del CCS/CUCS e sulla base di quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo. In ogni caso:
 - gli studenti non possono ripetere un esame già sostenuto con esito favorevole;
 - gli esami annullati vanno sostenuti di nuovo.
4. Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta o pratica, questa, se superata, resta valida per un anno. L'esito di questa prova deve essere comunicato entro 20 giorni dallo svolgimento della stessa. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore del D3A.
5. La data d'inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica

1. La Commissione di verifica della conoscenza linguistica è comune a tutti i CdS del Dipartimento. Essa è

nominata dal Direttore all'inizio di ogni anno accademico ed è composta da almeno due docenti.

Art. 22 - Propedeuticità e vincoli

1. Eventuali propedeuticità sono definite nel Regolamento del singolo CdS.
2. I docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.

TITOLO IV - MOBILITA' INTERNAZIONALE E NAZIONALE E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio studio in altri atenei stranieri o italiani

Periodi di studio svolti in altri atenei stranieri o italiani da studenti iscritti all'Ateneo nell'ambito di programmi di scambio nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento Studentesse e Studenti, sono riconosciuti validi ai fini della carriera e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi.

Art. 24 - Esami sostenuti presso altri atenei e riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei periodi di studio in altri atenei italiani o stranieri è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il CCS/CUCS approva il programma proposto dallo studente e stabilisce il numero di crediti da riconoscere a ciascuna attività formativa.
2. Il voto associato all'attività svolta presso altri atenei, espresso in trentesimi, verrà determinato dal CCS/CUCS.

Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
2. L'attività di tirocinio/stage viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali, in Italia o all'estero, secondo quanto definito dal relativo Regolamento di Tirocinio di Formazione ed Orientamento definito dal CdD.
3. Il tirocinio/stage può essere effettuato anche in più di una sede.
4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26 - Esame finale dei Corsi di studio

Per l'ammissione alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio per le attività formative diverse dalla prova finale ed essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione presso l'Università.

Per i requisiti e le modalità per l'ammissione si rinvia all'art. 28 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 27 - Esame finale dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Modalità di svolgimento e criteri

1. Le modalità di svolgimento dell'esame finale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, ed i criteri guida per l'assegnazione dei punteggi dell'esame finale ai quali le commissioni debbono riferirsi, sono riportati nelle Norme relative ai singoli CdS.
2. Per i CdS la cui lingua di insegnamento è l'italiano, il CdD, su segnalazione del CCS/CUCS, può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e la conseguente discussione della prova finale in lingua straniera.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Regolamento Studentesse e Studenti.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Piano didattico di Dipartimento

1. Il piano didattico (offerta formativa, calendario delle lezioni, calendario didattico, visite didattiche) è reso pubblico sul sito del Dipartimento (www.d3a.univpm.it). Il CdD, su proposta dei CCS/CUCS, stabilisce i calendari e gli orari annuali delle lezioni ed il calendario delle prove di verifica del profitto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo e provvedendo a coordinare il calendario delle attività didattiche dei vari CdS ad essa afferenti.
2. Il CdD attribuisce annualmente i compiti didattici, comprese eventuali attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, ai professori ed ai ricercatori nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, sentito il loro parere, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti generale e didattico di Ateneo, ed ispirandosi ad un criterio di equa ripartizione del carico didattico.

Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi del Dipartimento

1. Il CCS/CUCS procede con cadenza annuale all'analisi dei dati relativi alla valutazione dell'attività didattica secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo. Questa riguarda:
 - a) i singoli insegnamenti;
 - b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.
2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) la valutazione si basa su questionari somministrati agli studenti all'atto dell'iscrizione online all'esame di profitto, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi e relazioni dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva.
3. Il CCS/CUCS analizza periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
4. Il CCS/CUCS si impegna ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con le altre Facoltà e con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale. Il personale impegnato nell'attività di analisi ed elaborazione finalizzata alla redazione di rapporti sulla attività didattica, che non riguardino prevalentemente il proprio insegnamento, potrà essere remunerato. Per svolgere l'attività di valutazione sopra indicata è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo, a studenti (150 ore), a personale esterno e a docenti e ricercatori del Dipartimento.

<i>PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO</i>
--

TITOLO VIII - IL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI” (L-SFA). Classe L-25 – Scienze Forestali ed Ambientali e Forestali D.M. 270/04. Sede di Ancona.

Art. 30 - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” afferisce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A).
2. Il Corso di studio consente il conferimento della Laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali”. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.

Art. 31 – Modalità di ammissione

1. Per l'accesso al corso di laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, la cui verifica sarà effettuata mediante un test di ingresso (test di orientamento), non ostativo ai fini della stessa. Il test è finalizzato a rendere lo studente consapevole della scelta operata e delle sue attitudini al corso e prevede una serie di quesiti su argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
2. Il test si compone di 40 quesiti on line a risposta multipla, suddivisi in 4 gruppi (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia) da 10 quesiti ciascuno con una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Saranno attribuiti 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata. Il candidato che,

relativamente alla sezione “Matematica (Linguaggio matematico di base)”, riporti un punteggio inferiore a 5, avrà assegnato l’OFA, da assolvere secondo le modalità sotto indicate.

3. L’obbligo formativo aggiuntivo (OFA), assegnato nel caso in cui lo studente non partecipi al test, oppure il test risulti non positivo, deve essere assolto mediante attività aggiuntiva di matematica, a frequenza non obbligatoria, al termine della quale è prevista una verifica di risultato (colloquio/test) secondo un calendario pubblicato sul sito del D3A. Il corso formativo aggiuntivo offerto dal D3A è organizzato sotto forma di “precorsore” in comune con gli altri CdS del D3A. L’ OFA deve essere comunque assolto entro la data del 10 agosto, pena l’iscrizione al primo anno ripetente nell’anno accademico successivo.
4. L’OFA si considera assolto anche mediante il superamento dell’esame di matematica previsto nella didattica programmata al primo anno.
5. Non debbono partecipare alla prova di verifica delle conoscenze gli studenti dell’ultimo anno della scuola superiore che abbiano già sostenuto con esito positivo il test di verifica svolto presso il D3A nel corso dello stesso anno solare nel quale richiedono l’immatricolazione. Sono inoltre esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze:
 - i candidati provenienti da corsi di laurea istituiti secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 270/2004;
 - i candidati già in possesso di titolo accademico, anche conseguito all’estero o già iscritti a corsi di studio di livello universitario all’estero;
 - gli studenti che effettuano il passaggio da un corso di laurea di questo Ateneo o il trasferimento da altro Ateneo con l’esame curriculare di matematica superato;
 - i candidati che hanno già sostenuto con esito positivo la prova di verifica delle conoscenze, per corsi di studio di Agraria, in questo anno accademico o precedenti, presso questa sede o presso altre sedi universitarie ed in tale ultimo caso debitamente certificato;
 - gli studenti decaduti o rinunciatari, già iscritti ad un corso di studio di Agraria che chiedano l’immatricolazione.

Tutti coloro che si trovino nella condizione sopra indicata sono tenuti a dichiarare la propria posizione contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione.

6. Le informazioni sui test (date e sedi di svolgimento, modalità di iscrizione, modalità di svolgimento della prova, elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova e loro convocazione, risultati) e sulle modalità di assolvimento dell’OFA saranno rese pubbliche nel sito del D3A, accessibile all’indirizzo <http://www.d3a.univpm.it>.

Art. 32 - Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” è di tre anni. All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi, lo studente può optare per il regime di part-time, qualora abbia necessità di articolare il proprio percorso di studi su un numero di anni superiore alla durata normale, con acquisizione di circa 30 CFU annui.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il corso di laurea prevede 180 CFU complessivi.
3. Il corso è organizzato in 2 semestri per ciascun anno accademico e 20 insegnamenti monodisciplinari/integrati cui sono assegnati specifici CFU.
4. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studi per definire la scelta dei CFU liberi nei termini stabiliti dall’Ateneo e dal Dipartimento.
5. A coloro che non presentano il piano di studio verrà assegnato il piano di studio statutario deliberato dal Dipartimento (Allegato 3).
6. I CFU a scelta autonoma dello studente possono essere scelti tra gli insegnamenti attivati dal Dipartimento di afferenza, oppure tra quelli attivati presso altre Facoltà o Dipartimenti dell’Ateneo con approvazione del CCS/CUCS. Il riconoscimento di altre attività formative deve essere approvato dal CCS/CUCS, che ne stabilisce il valore in CFU.
7. La scelta di una lingua europea tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, deve essere indicata all’atto della presentazione del piano di studi.

Art. 33 - Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e 3) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla relativa coorte di studenti e consultabili sul sito web del D3A.
2. Nell’Allegato 2 sono definite per il Corso di laurea:
 - le attività formative proposte;

- l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - gli obiettivi formativi specifici, ed i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - gli eventuali curricula offerti agli studenti;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa;
 - il periodo di erogazione (semestre o annualità);
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
3. Nell'Allegato 3 sono definiti gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione (piani standard).

Art. 34 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari in attività extracurricolari

Alle studentesse/agli studenti è consentita la possibilità di chiedere il riconoscimento delle attività formative, di cui all'articolo 11 ultimo comma del presente regolamento, per un totale complessivo massimo di 48 CFU, ex DM n. 931 del 4 luglio 2024.

Art. 35 - Obblighi di frequenza

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di studio non prevedono l'obbligo di frequenza, ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 36 – Propedeuticità

Per i diversi insegnamenti previsti dal Corso di laurea non sono identificate specifiche propedeuticità, ma si consiglia fortemente di seguire il calendario didattico come ripartito nei tre anni per gli studenti full time e nei sei anni per gli studenti part time.

Art. 37 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La tesi di laurea è un elaborato scritto, strutturato secondo le linee di una pubblicazione tecnico-scientifica, concernente un'attività originale attinente ai temi delle Scienze Forestali ed Ambientali.
2. Il Relatore è di norma un docente dei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento. Lo studente può essere guidato nella predisposizione della tesi di laurea anche da un altro docente dell'Ateneo. In tal caso lo studente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio del corso di studio. La richiesta di autorizzazione, che va inoltrata prima dell'inizio delle attività e almeno 3 mesi prima della data di discussione della tesi, dovrà contenere l'argomento ed uno schema sommario dello sviluppo della tesi di laurea.
3. Le attività per la realizzazione della Tesi possono essere svolte nei laboratori del D3A o in altre sedi universitarie, oppure presso Istituzioni e strutture convenzionate, pubbliche o private.
4. La discussione della tesi avviene davanti ad una commissione composta da almeno 7 docenti e presieduta dal Presidente del Corso di Studio o da un docente da lui delegato. Durante la valutazione della prova finale ogni candidato è presentato alla commissione dal relatore che illustra: a) l'impegno mostrato dallo studente durante lo svolgimento della tesi; b) la qualità dell'attività svolta in termini di autonomia e contributo personale ed originale; c) le abilità e le competenze acquisite; d) altri utili elementi di valutazione.
5. Il voto sulla prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base al merito di tesi e al merito curricolare complessivo. Il merito di tesi è attribuito dalla commissione considerando gli elementi suddetti, l'approfondimento tecnico, scientifico e/o bibliografico, nonché la chiarezza espositiva, la padronanza dell'argomento trattato e le risposte alle eventuali domande. La commissione può attribuire un punteggio compreso fra 0 e 7 punti. Il merito curricolare complessivo è calcolato aggiungendo alla media aritmetica ponderata dei voti del *curriculum studiorum* espressa in centodecimi: 1 punto qualora lo studente sia in corso; 1 punto qualora lo studente abbia acquisito CFU partecipando a programmi di mobilità internazionale, quali Erasmus o Campus World.

6. La commissione, su proposta del relatore e con votazione a maggioranza di due terzi dei commissari , può conferire la lode al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) dalla somma del punteggio assegnato al merito di tesi e del punteggio calcolato per il merito curricolare complessivo. Per l'assegnazione della lode, il merito curricolare complessivo non deve però risultare inferiore a 104.

ALLEGATO 1

Titoli rilasciati dal D3A

Il D3A rilascia i titoli relativi ai seguenti corsi di studio, istituiti secondo gli ordinamenti didattici e secondo quanto previsto dalle norme vigenti:

Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” (STAL)
classe 26 – Scienze e Tecnologie Alimentari;
nome inglese del corso Food Science and Technology

Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” (STA);
classe 25 – Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;
nome inglese del corso Agricultural Science

Corso di Laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” (SFA);
classe 25 – Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;
nome inglese del corso Forest and environment

Corso di Laurea in “Sistemi Agricoli Innovativi” (SAI);
classe 25 – Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;
nome inglese del corso Innovative Agricultural Systems

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Agrarie e del Territorio” (SAT).
Classe LM-69 – Scienze e Tecnologie Agrarie;
nome inglese del corso Land and Agricultural Science

Corso di Laurea Magistrale in “ Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali” (STFA);
classe LM-73– Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali;
nome inglese del corso Forestry and environmental sciences and technologies

Corso di Laurea Magistrale in “Food and Beverage Innovation and Management” (FABIAM);
classe LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;
nome italiano del corso Innovazione e Gestione degli Alimenti e delle Bevande